

Argomenti di discussione per l'esame finale
“Laboratorio di Processo Civile Simulato”

Anno accademico 2021/2022

1. L'atto introduttivo del processo ordinario di cognizione o del processo sommario di cognizione tra principio della domanda e principio del contraddittorio (norme rilevanti: artt. 24 e 111 Cost.; art. 2907 cod. civ.; artt. 99 e 101 c.p.c.);
2. Le regole generali in materia di contenuto degli atti di parte nel processo civile (norma rilevante: art. 125 c.p.c.);
3. Le regole specifiche in materia di redazione dell'atto di citazione (norma rilevante: art. 163 c.p.c.)
4. La distinzione tra elementi afferenti alla *vocatio in jus* ed alla *editio actionis* (norme rilevanti: nn. 1, 2 e 7 art. 163 c.p.c. e nn. 3 e 4 art. 163 c.p.c.);
5. La rilevanza della distinzione tra vizi della *vocatio in jus* e vizi della *editio actionis* della prospettiva della nullità dell'atto di citazione (norma rilevante: art. 164 c.p.c.);
6. *Petitum* immediato e *petitum* mediato: la distinzione tra domande di accertamento, di condanna e costitutive.
7. La formulazione della domanda di condanna all'adempimento di obbligazioni pecuniarie: distinzione tra debiti di valuta e di valore, gli interessi legali e il maggior danno da ritardo nell'adempimento (norme rilevanti: artt. 1277, 1282, 1283, 1284, 1224 cod. civ.);
8. Gli adempimenti tributari: il contributo unificato e la dichiarazione di valore del procedimento;
9. La procura alle liti al difensore (norma rilevante: art. 83 c.p.c.);
10. Le difese del convenuto. La comparsa di risposta e suoi elementi di contenuto. Le tre possibili strategie: 1) mera difesa o generica difesa (onere di contestazione specifica, norme rilevanti: artt. 167, comma 1, e 115 c.p.c.); 2) proposizione di eccezioni (norme rilevanti: art. 2697 cod. civ. e 167, comma 2, c.p.c.); distinzione tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato (norma rilevante: art. 112 c.p.c.); distinzione tra eccezioni processuali e di merito; 3) proposizione di domande riconvenzionali (norme rilevanti: artt. 167, comma 2, e 36 c.p.c.). La chiamata di terzi in causa (norme rilevanti: artt. 167 comma 3, 269 e 106 c.p.c.);
11. L'iscrizione della causa a ruolo e la costituzione del convenuto in giudizio.
12. Analisi del caso proposto: la pubblicazione su un quotidiano di un episodio di cronaca nera accaduto molti anni addietro che aveva visto il cliente come protagonista, in quanto responsabile dell'omicidio della propria moglie, omicidio per il quale era stato condannato ed aveva espiato dodici anni di reclusione. La pubblicazione dell'articolo, dopo un lunghissimo lasso di tempo dall'episodio, non soltanto aveva determinato in lui un profondo senso di angoscia e prostrazione, ma aveva anche causato un notevole danno per la sua immagine e per la sua reputazione, in quanto egli era stato esposto ad una nuova "gogna mediatica" quando ormai, con lo svolgimento della sua apprezzata attività di artigiano, era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società, rimuovendo il triste episodio.
13. Analisi del caso proposto: bilanciamento tra diritto all'oblio e diritto di cronaca giornalistica; analisi della sentenza delle Sezioni Unite, 22 luglio 2019, n. 19681. La corretta premessa dalla quale secondo le SS.UU. bisogna muovere è che quando un giornalista pubblica di nuovo, a distanza di un lungo periodo di tempo, una notizia

già pubblicata - la quale, all'epoca, rivestiva un interesse pubblico - egli non sta esercitando il diritto di cronaca, quanto il diritto alla rievocazione storica (storiografica) di quei fatti. Ciò non esclude, naturalmente, che in relazione ad un evento del passato possano intervenire elementi nuovi tali per cui la notizia ritorni di attualità, di modo che diffonderla nel momento presente rappresenti ancora una manifestazione del diritto di cronaca; in assenza di questi elementi, però, tornare a diffondere una notizia del passato, anche se di sicura importanza in allora, costituisce esplicazione di un'attività storiografica che non può godere della stessa garanzia costituzionale che è prevista per il diritto di cronaca. Naturalmente, afferma la Corte, la decisione di un quotidiano, di un settimanale o comunque di una testata giornalistica di procedere alla rievocazione storica di fatti ritenuti importanti in un determinato contesto sociale e territoriale non può essere messa in discussione in termini di opportunità. Ciò che, al contrario, può e deve essere verificato dal giudice di merito è se, essendo pacifico il diritto alla ripubblicazione di una certa notizia, sussista o meno un interesse qualificato a che essa venga diffusa con riferimenti precisi alla persona che di quella vicenda fu protagonista in un passato più o meno remoto in quanto l'identificazione personale, che rivestiva un sicuro interesse pubblico nel momento in cui il fatto avvenne, potrebbe successivamente divenire irrilevante.

14. Impostazione degli atti processuali: l'attore sosterrà la tesi della prevalenza del diritto all'oblio e chiederà la condanna della testata giornalistica convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, la quale ultima sosterrà l'opposta tesi della legittima ripubblicazione della notizia e della sussistenza di giustificate ragioni per rendere nuovamente nota l'identità del protagonista del fatto di sangue.